



Comune di Vigodarzere

Provincia di Padova

ORDINANZA N. 56 DEL 15/10/2021

Settore proponente: Settore Tecnico - Lavori Pubblici

OGGETTO: **OGGETTO: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI FRA CUI LA LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO PER LA STAGIONE INVERNALE 2021/2022.**

Il Sindaco

IL SINDACO

VISTI:

- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 60 del 2/04/2002 "Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22/04/1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido e gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio";
- il Decreto Legislativo 3.8.2007 n. 152 "Attuazione della direttiva 2004/17/CE concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente";
- il D.Lgs. 13.8.2010 n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria pulita in Europa";

PRESO ATTO che:

- con deliberazione n. 799 del 28/03/2003 la Regione Veneto ha classificato, in via provvisoria, i Comuni della regione in zona A, B, o C in base alla criticità degli inquinanti, ai valori limite delle concentrazioni previsti dalla normativa, al numero di abitanti e alla densità abitativa;
- con deliberazione n. 57 dell'11/11/2004 la Regione Veneto ha approvato il Piano Regionale di Risanamento e Tutela dell'Atmosfera (PRTRA), aggiornato con D.C.R. n. 90 del 19.4.2016. che prevede la stesura di una valutazione periodica dello stato di qualità dell'aria estesa a tutto il territorio regionale e che assegna specifiche competenze alle Province e ai Comuni;
- con deliberazione n. 3195 del 17.10.2006 la Regione Veneto ha approvato la nuova zonizzazione basata sulla densità emissiva di ciascun Comune (t/a Km²);
- con deliberazione n. 2130 del 23.10.2012 la Regione Veneto ha approvato l'aggiornamento della zonizzazione regionale, in vigore dall'1.1.2013, in forma integrata per inquinanti primari e secondari;
- è stato istituito, secondo quanto previsto dal PRTRA, il Tavolo Tecnico Zonale "Area Metropolitana di Padova" (TTZ) della provincia di Padova per il coordinamento degli interventi dei comuni finalizzati a ridurre e contenere i superamenti delle soglie di allarme e dei valori limite;

DATO ATTO che con la nuova zonizzazione del territorio regionale basata sulla densità emissiva di ciascun Comune, il Comune di Vigodarzere che ha una densità emissiva di inquinanti tra 7 e a 20 t/a per Km², è stato classificato come "**A1 Provincia**";

Richiamate le seguenti DGRV:

- DGRV n. 1909/2016 Approvazione "Linee Guida per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale da PM10";
- DGRV n. 836/2017 Approvazione del "nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano";
- DGRV n.1238 del 02/03/2021 Approvazione "Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia Europea";
- DGRV n. 1089 del 09/08/2021 Approvazione "Indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure stabilite dalla DGR n. 238/2021;

VISTI gli esiti della discussione del Tavolo Tecnico Zonale "Area Metropolitana di Padova" riunitosi il 09.09.2021 in merito alle misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico per la stagione invernale 2021/2022;

SENTITI gli Uffici Lavori Pubblici e di Polizia Locale;



Comune di Vigodarzere

Provincia di Padova

VISTI:

- gli artt. nn. 5, 6, 7, comma 1 lettera b), 21 e 26 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285;
- il Piano comunale di azione, tutela e risanamento dell'atmosfera adottato con delibera G.C. n. 31/3.5.2011 e approvato dalla Provincia di Padova con delibera G.P. n. 197/6.10.2011;

ORDINA

1) di approvare le seguenti misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico per la stagione invernale 2021/2022:

* **NESSUNA ALLERTA – “SEMAFORO VERDE”** (nessun superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microg/mc della concentrazione di PM10 secondo le persistenze di cui ai punti successivi) **E LIVELLO ALLERTA 1 – SEMAFORO “ARANCIO” (dopo 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 microg./mc di PM10)** :

- blocco dei veicoli alimentati **a benzina “No-kat” (Euro 0) ed Euro 1**
- dei veicoli alimentati a **gasolio Euro 0, Euro 1 e Euro 2**
- dei motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima dell'1.1.2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/EC
- divieto assoluto, per qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco, salvo specifiche deroghe rilasciate dai Comuni e collegate a manifestazioni locali;
- limite di 19 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie delle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;
- divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;
- invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;
- potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;
- obbligo di prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);

nei periodi dal **15 ottobre 2021 al 17 dicembre 2021 e dal 7 gennaio 2022 al 30 aprile 2022**, nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.00, con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali, all'interno di parte del territorio comunale, come evidenziato nella planimetria allegata sub. lett. B;

* **LIVELLO ALLERTA 2– SEMAFORO ROSSO** attivato dopo il 10° giorno di superamento consecutivo misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microg/mc della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata da Arpav.

Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

- blocco dei veicoli alimentati **a benzina “No-kat” (Euro 0) ed Euro 1**
- dei veicoli alimentati a **gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2 e Euro 3**
- dei motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima dell'1.1.2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/EC
- Veicoli commerciali alimentari a gasolio di categoria inferiore a Euro 3
- divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emmissive che non sono in grado di rispettare i valori



Comune di Vigodarzere

Provincia di Padova

previsti almeno per la classe "4 stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186 (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);

- f) lavaggio strade (solo con temperature maggiori di 3° C);
- g) divieto assoluto, per qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco, salvo specifiche deroghe rilasciate dai Comuni e collegate a manifestazioni locali;
- h) limite di 19 °C (con tolleranza di 2° C) per le temperature medie delle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;
- i) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- j) divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;
- k) invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;
- l) potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;
- m) divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" secondo la classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186 (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);
- n) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- o) obbligo di prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);

nei periodi dal **15 ottobre 2021 al 17 dicembre 2021 e dal 7 gennaio 2022 al 30 aprile 2022**, nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.00, con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali, all'interno di parte del territorio comunale, come evidenziato nella planimetria allegata sub. lett. B;

- 2) **nel periodo dal 15 ottobre 2021 al 30 aprile 2022 divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;**
- 3) **per particolari esigenze non programmabili, ulteriori autorizzazioni in deroga verranno rilasciate, caso per caso, dalla Polizia Locale del Comune di Vigodarzere;**

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Locale, è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza.

L'Ufficio Lavori Pubblici/Manutenzioni del Comune porterà a conoscenza del pubblico la presente ordinanza mediante l'applicazione di adeguata segnaletica, in conformità alle modalità previste dal regolamento di esecuzione e attuazione del c.d.s., nonché con la pubblicazione della stessa sul sito internet del Comune.

AVVERTE CHE:

chiunque, in violazione delle limitazioni previste dalla presente ordinanza, circoli con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle consentite, ovvero sostis ovvero effettui una fermata operativa/carico scarico (momenti statici della circolazione) con il motore acceso è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal combinato disposto di cui all'art.7 comma 1 lettera B) e dall'art. 7, comma 13 bis, del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, in caso di reiterazione della violazione nel biennio, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

a norma dell'art. 3, comma 4 della L. 7.8.1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 6.12.1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR del Veneto oppure, in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.



Comune di Vigodarzere

Provincia di Padova

Il relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. 495/92.

a norma dell'art. 8 della L. 241/1990 il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici arch. Igor Callegari.

Penalità a carico dei trasgressori a termini di legge.

IL SINDACO

ADOLFO ZORDAN

Il Sindaco

Adolfo Zordan / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)